



COMUNE DI PIEVE FOSCIANA
Provincia di Lucca

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO n° 42

del: 29.12.2021

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX. ART.20 D.LGS 19.08.2016 NR. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS 16.06.2017, NR. 100. APPROVAZIONE

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **21,00** nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

CONSIGLIERI	Presenti Assenti
ANGELINI FRANCESCO	Presente
ANGELINI LUCIANO	Presente
BEHELLI ANDREA	Presente
BERTOLINI ANGELO	Presente
BERTONCINI BRUNO	Presente
BERTUCCI CLAUDIO	Presente
BIAGIONI SERENA	Presente
FIORI ANNARITA	Presente
TURRIANI IOLANDA	Presente
BAIOCCHI NICOLA	Presente
TURRIANI MARIO	Presente

Totale presenti **11**

Totale assenti **0**

Assiste il Vice Segretario Comunale Sig. **Dott. Andrea Fanani** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Annarita Fiori** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX. ART.20 D.LGS 19.08.2016 NR. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS 16.06.2017, NR. 100. APPROVAZIONE 16.06.2017, NR. 100. APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi;
- l'art. 42, comma 2, lett. e) del d.lgs. 267/2000 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare le decisioni in merito alla partecipazione a società di capitali;
- il d.lgs. 175/2016 (modificato dal d.lgs. 100/2017), il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSPP);

PREMESSO CHE:

- l'art. 20 del TUSPP obbliga le pubbliche amministrazioni ad effettuare ogni anno l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette;
- se dall'esame emergono le condizioni elencate dal TUSPP, che impediscono il mantenimento della quota societaria, è necessario predisporre un "Piano di riassetto" che programmi razionalizzazioni, fusioni o soppressioni, liquidazioni o cessioni;
- il Piano di riassetto è completato da una relazione tecnica che specifica modalità e tempi di attuazione;
- la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR, ha precisato che il processo di razionalizzazione delineato dal TUSPP si compone di revisione straordinaria *una tantum*, di cui all'art. 24, e revisione periodica normata dall'art. 20;
- i criteri indicati dal legislatore, relativi alla revisione straordinaria ed a quella periodica, sono gli stessi;

PRESO ATTO che continuano ad applicarsi le Linee di indirizzo approvate dalla Sezione delle Autonomie (delib. 19/SEZAUT/2017/INPR) per cui:

1. la ricognizione annuale è obbligatoria ed è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni;
2. gli esiti sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni, le quali debbono motivare espressamente la scelta effettuata;
3. è necessaria una puntuale motivazione, per giustificare le operazioni riassetto o per legittimare la conservazione della partecipazione;
4. gli obblighi di revisione investono anche le partecipazioni di minima entità;

CONSIDERATO CHE:

- la razionalizzazione periodica, in primo luogo, deve indagare il rispetto del vincolo di scopo e dei vincoli di attività fissati dall'art. 4 del TUSPP;
- l'art. 20, comma 2, del TUSPP vieta di conservare partecipazioni in società che siano prive di dipendenti o che vantino un numero di amministratori maggiore di quello dei dipendenti; che svolgano attività analoghe o simili a quelle di altre partecipate o di enti strumentali; che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- qualora sia necessario contenere i costi di funzionamento o aggregare società che esercitano attività consentite;
- è doveroso dismettere anche le partecipazioni che non soddisfino i parametri di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del TUSPP;

PREMESSO CHE:

la legge 145/2018 (aggiungendo all'art. 24 del TUSPP il comma 5-bis) ha introdotto una deroga provvisoria dell'obbligo di dismettere le partecipazioni in società che non rispettino i vincoli o che siano sprovviste dei requisiti elencati dal TUSPP;

il comma 3-bis dell'art. 16 del DL 73/2021 (aggiunto dalla legge 106/2021 di conversione dello stesso decreto) **ha prorogato la sospensione “anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019”;**

PREMESSO CHE:

-l'art. 24 del TUSPP nel 2017 ha imposto la **Revisione straordinaria** delle partecipazioni societarie; tale provvedimento è stato approvato in data 25/09/2017 con deliberazione n. 23,

-per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del **Piano operativo di razionalizzazione** del 2015 (commi 611 e 612, articolo 1, della legge 190/2014);

il primo provvedimento di **Razionalizzazione periodica**, del 2018, è stato approvato in data 30/12/2018 con deliberazione n. 30 (secondo il comma 11 dell'art. 26 del TUSPP);

mentre, per gli esercizi 2019 e 2020, l'organo consiliare ha provveduto alla Razionalizzazione con le deliberazioni nn. 30 e 28;

PRESO ATTO delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, il Servizio Finanziario ha predisposto il **Piano di razionalizzazione 2021** allegato alla presente (**Allegato A**);

CONSIDERATO CHE, in attuazione dell'art. 20 del TUSPP, il Consiglio Comunale intende fare proprio ed approvare il provvedimento sopra richiamato;

PRESO ATTO CHE il Piano è completato dalla **Relazione sullo stato di attuazione** del provvedimento riferito al 2020;

ATTESTATO CHE sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 del TUEL);

CON VOTI favorevoli 8, contrari 3 (Turriani Iolanda, Turriani Mario, Baiocchi Nicola), astenuti 0, essendo n. 11 i Consiglieri presenti e votanti, con voti espressi per alzata di mano, esito accertato e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare il **Piano di razionalizzazione 2021** delle società pubbliche, Piano che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);
3. di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 del TUEL).

Successivamente con n. 11 Consiglieri presenti e votanti e con voti favorevoli 8, contrari 3 (Turriani Iolanda, Turriani Mario, Baiocchi Nicola), astenuti 0 espressi nelle forme di legge il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e/o integrazioni.

**IL RESPONSABILE DEL
SETTORE FINANZIARIO - TRIBUTI -
PERSONALE
F.to COLTELLI MILENA**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e/o integrazioni.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Milena Coltelli**

Delibera di C.C. n. 42 del 29.12.2021

Letto Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Annarita Fiori

IL VICE SEGREATARIO COMUNALE

F.to Dott. Andrea Fanani

Viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 10.01.2022 al 25.01.2022 ai sensi dell'Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addì, 10.01.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

F.to Dott. Andrea Fanani

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Allegato A) deliberazione del C.C.
n. _____ del _____



**PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ORDINARIO
EX.ART. 20 D.LGS.175/2016 AL31.12.2020
DEL COMUNE DI PIEVE FOSCIANA**

Relazione tecnica sulle società partecipate. Ricognizione partecipazioni possedute al 31 dicembre 2020 (articolo 20 del D. Lgs. n. 175/2016 – razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

1. Premessa

Il Testo Unico delle Società Partecipate (di seguito anche "TUSP"), approvato con D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, in vigore dal 23 settembre 2016, ha previsto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016, nonché di procedere alla revisione straordinaria delle stesse alla luce delle nuove disposizioni normative, al fine di individuare quelle non riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfino i requisiti di legge, per le quali è prevista l'alienazione entro un anno dalla ricognizione.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 24 del TUSP la revisione straordinaria costituisce un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni di cui all'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, adottato con deliberazione del consiglio comunale n.11 del 30 marzo 2015 e successiva verifica attuativa dei risultati conseguiti. Per far fronte a tale adempimento il Comune di Pieve Fosciana, con deliberazione del consiglio n. 23 del 25 giugno 2017, ha approvato la deliberazione avente ad oggetto "*Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute e conseguenti determinazioni*", atto con il quale è stato disposto il mantenimento di tutte le partecipazioni detenute.

La revisione straordinaria delle partecipazioni societarie prevista dalla disposizione sopra richiamata si affianca, "una tantum", alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni, imposta annualmente dall'art. 20, in base al quale le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di legge, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

"1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, **le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.** Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.”.

In particolare, dalla lettura del primo comma di tale disposizione emergono due diversi adempimenti: il primo, inderogabile, dato nell'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni, redigendo a tal fine una relazione che dia atto della situazione in cui l'ente si trovi; il secondo, di carattere eventuale e legato al ricorrere dei presupposti di cui al comma 2, consistente nella realizzazione di un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione delle società partecipate.

Conseguentemente a quanto richiesto dalla normativa richiamata è stata predisposta la presente relazione tecnica delle partecipazioni detenute dall'Ente alla data del 31.12.2020 redatta ex art. 20 TUSP predisposta secondo lo schema di provvedimento approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) – Dipartimento del Tesoro in condivisione con la Corte dei Conti (Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche), pubblicato il 4 novembre 2021 sul sito istituzionale del Dipartimento del Tesoro.


2. Ricognizioni delle partecipazioni societarie

2.1. Partecipazioni societarie indirette

Come indicato in premessa l'art. 20, comma 1, del TUSP richiede di estendere l'ambito della ricognizione anche alle partecipazioni indirette. A tal proposito, ai sensi delle definizioni contenute nel medesimo Testo Unico, nello specifico all'articolo 2, comma 1, lettera g) per partecipazione indiretta si intende: *“la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”*.

Sulla base di quanto previsto dal TUSP, e alla luce del disposto di cui all'art. 2359 c.c., non sono state individuate società che assumono per il Comune di PIEVE FOSCIANA la qualificazione di partecipazioni indirette al pari di quelle detenute dalle società controllate in forma diretta.

2.2. Organigramma delle partecipazioni dirette



2.3. Verifica assetto delle partecipazioni per singole società

1 RETIAMBIENTE S.p.A.- C.F. 02031380900

CAPITALE SOCIALE: € 21.537.393,00

QUOTA DETENUTA DAL COMUNE DI PIEVE FOSCIANA: 0,002%

SOCI: COMUNI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE (ATO) TOSCANA COSTA (Province di Lucca, Pisa, Livorno, e Massa Carrara)

SETTORE DI ATTIVITA': ATECO 1 (381100)

Con atto del Consiglio Comunale n. 48 del 28/11/2011 il Comune di PIEVE FOSCIANA ha aderito alla costituzione di una società mista per lo svolgimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale ottimale "Toscana Costa". La società è stata costituita in data 16 dicembre 2011, con capitale interamente pubblico, detenuto da 95 dei 111 Comuni ricadenti nell'ambito territoriale ottimale "Toscana Costa" (costituito dai comuni delle province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa).

In particolare, la società ha per oggetto lo svolgimento, in favore dei comuni soci, di tutti i servizi ed attività preparatorie, organizzative, accessorie e strumentali al successivo ampliamento del suo capitale ad un socio industriale avente le caratteristiche di cui all'art. 4, comma 12, del D.L. 13 agosto 2011, n.138, convertito in legge 14 settembre 2011, n.148, ed i requisiti prescritti dalle normativa comunitarie per le società a capitale misto costituite per la gestione di servizi pubblici locali aventi rilevanza economica. Il procedimento per l'individuazione del socio privato cui attribuire il 45% delle azioni della New.co originata dalla fusione tra quest'ultimo e RetiAmbiente è stata tuttavia annullata nel corso del 2017 e la nuova procedura concorrenziale indetta nello stesso anno si è arenata di fronte a difficoltà causate dai mutamenti normativi e tecnico-amministrativi che non hanno consentito di pubblicare il nuovo bando di gara. Tale fase di stallo si è definitivamente sbloccata a seguito di quanto statuito dall'assemblea dei soci di RetiAmbiente in data 21.03.2019, la quale ha superato la vecchia natura di tale società – mista pubblico-privata – trasformandola in una società in house providing, a capitale interamente pubblico, idonea a conseguire l'affidamento diretto della gestione del ciclo integrato dei rifiuti nell'ambito territoriale ottimale. La decisione suddetta consente a RetiAmbiente di archiviare il percorso di parziale privatizzazione confermandone al contempo la natura di società pubblica sulla quale i Comuni soci eserciteranno il "controllo analogo" richiesto dalle norme vigenti in materia. Più specificatamente, il nuovo modello organizzativo prescelto si fonda su una Capogruppo – RetiAmbiente – operativa industriale (con competenze in tema di pianificazione strategica, finanza, gestioni impianti, politiche del personale, Ict, ecc.) e più Società operative locali – Sol – (con compiti di gestione di tutti i servizi di igiene urbana e ambientale nonché della raccolta dei rifiuti).

In conseguenza di tale decisione, in data 15 maggio 2019, conformemente a quanto deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci del 9 maggio 2019, è stato approvato il nuovo statuto societario, adeguandolo al nuovo assetto, stabilendo l'adozione da parte di RetiAmbiente S.p.A. del

modello organizzativo in house providing per gli enti locali soci diretti e indiretti e prevedendo che l'80% del fatturato dovrà essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci.

Con deliberazione consiliare n. 36/2021 ,in considerazione che l'efficace esercizio del Controllo analogo debba essere correttamente previsto nello Statuto della società RetiAmbiente Spa rinviando però ad appositi accordi tra i Soci (nel caso in specie, nella forma dei Patti Parasociali proposti) sia i principi che le modalità operative di funzionamento è stato approvato:

- a. lo schema del nuovo statuto di Reti Ambiente SpA, che modifica il testo approvato con proprio precedentemente atto n. 36/2011, contenente le modifiche necessarie ad integrare i requisiti di legge, con particolare riguardo al controllo analogo congiunto dei comuni soci in Reti Ambiente;
- b. lo schema dello statuto delle Società Operative Locali contenente le modifiche necessarie ad integrare i requisiti di legge nelle società partecipate da Reti Ambiente Spa e rinviata. la valutazione dello schema dei Patti Parasociali proposti alle successive versioni che si auspica contengano adeguate modifiche formali e di merito sia con riferimento all'esercizio del Controllo analogo congiunto sia con riferimento al controllo dei Comuni sulle proprie SOL sia con riferimento ai correttivi idonei a garantire adeguati poteri decisionali e di rappresentatività ai Comuni e ai comprensori "minori

Tuttavia affinché il processo di formazione del soggetto gestore unico dell'ATO Toscana Costa si perfezioni positivamente, è necessario che si concluda il processo di aggregazione di tutti gli operatori pubblici presenti nel suddetto ambito territoriale ottimale che RetiAmbiente non ha ancora acquisito e che, per quanto riguarda GEA S.r.l. (attuale gestore del servizio rifiuti per il Comune di PIEVE FOSCIANA), dovrebbe avvenire entro il 31 dicembre 2025, perciò in deroga alla previsione contenuta nel contratto di servizio tra l'Autorità Territoriale di Ambito Toscana Costa e Retiambiente S.p.A. del 17.11.2020, che ha individuato quest'ultima società quale gestore unico del ciclo integrato dei rifiuti urbani nel territorio di competenza a fare data dal 1 Gennaio 2021.

Nella seduta ordinaria del 18 dicembre 2020:

- Nomina del Comitato Unitario per il controllo analogo congiunto;
- Approvazione Regolamento attuativo dei patti parasociali.

Per quanto sopra esposto , in conformità agli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e Censimento delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 DLgs . n.175/2016 e art. 17 D.L n.90/2014 dettati dal MEFle società indirette detenute dalla società saranno oggetto di rilevazione in occasione della successiva revisione periodica (anno 2021).

Tanto premesso, ai fini della presente ricognizione si rileva pertanto che la legittimazione a detenere quote di capitale in RetiAmbiente S.p.A. discende da normative sovracomunali, trattandosi di soggetto affidatario di servizio pubblico locale di area vasta costituito in virtù di leggi nazionali e regionali di settore (D.Lgs. 152/2006, LL.RR. 61/2007, 25/2008, 69/2010 e 37/2011) che privilegiano, per la tipologia di servizi considerata, forme unitarie di gestione su ambiti territoriali ottimali.

<u>MISURE PROGRAMMATE</u>	<u>STATO DI ATTUAZIONE:</u>
Fusione per incorporazione in	Avvenuta approvazione da parte della

<p>RetiAmbiente S.p.a. delle società da questa partecipate.</p> <p><u>Modalità di attuazione:</u></p> <p>L'operazione consiste nella fusione per incorporazione di società partecipate in capo alla società che le possiede per l'intero capitale sociale.</p> <p><u>Tempi stimati:</u></p> <p>Entro il 31.12.2024</p>	<p>Assemblea dei soci:</p> <ul style="list-style-type: none"> - schema nuovo statuto di Reti Ambiente SpA, contenente le modifiche necessarie ad integrare i requisiti di legge, con particolare riguardo al controllo analogo congiunto dei comuni soci in Reti Ambiente, -schema dello statuto delle Società Operative Locali contenente le modifiche necessarie ad integrare i requisiti di legge nelle società partecipate da Reti Ambiente Spa ; -patti parasociali. <p>Nella seduta ordinaria del 18 dicembre 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Nomina del Comitato Unitario per il controllo analogo congiunto; - Approvazione Regolamento attuativo dei patti parasociali
--	--

REQUISITI EX ART. 20, COMMA 2, LETTERA B) E SEGG. DEL T.U.P.S.

- b) la società, inattiva, non ha dipendenti e nr.5 amministratori .
- c) il Comune di PIEVE FOSCIANA partecipa a società od organismi strumentali che hanno per oggetto attività analoghe e/o similari a quelle espletate da RetiAmbiente S.p.A.;
- d) RetiAmbiente S.p.A. nel triennio 2018/2020 non ha prodotto alcun fatturato;
- f) l'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da numero cinque componenti nominati in data 19.06.2018. Gli amministratori nominati in data 19 giugno 2018 non percepiscono alcun compenso.

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA	
NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	02031380500
Denominazione	Retiambiente S.p.a.;
Data di costituzione della partecipata	2011
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	Attiva
Data di inizio della procedura	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	no
La società è un GAL	no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Pisa
Comune	Pisa
CAP	56125
Indirizzo	Piazza Vittorio Emanuele II, nr. 48
Telefono	
FAX	
Email	retiambientepa@sicurezza postale.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	E.38.21.0 - Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi; produzione di compost

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? §	no
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione	

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	0
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	n. 5 componenti
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	Presidente € 60.000,00 Vice Presidente € 24.000,00 Consiglieri € 24.000,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	5 (di cui n. 2 supplenti)
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 12.000,00 di cui € 6.000,00 per il presidente ed € 3.000,00 per gli altri componenti

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	35.854,00	70.180,00	202.061,00	67.678,00	144.456,00

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0,00	0,00	0,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	115,00	54.220,00	323.191,00
di cui Contributi in conto esercizio			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	0,001
Codice Fiscale Tramite	
Denominazione Tramite (organismo)	
Quota detenuta dalla Tramite nella società	

QUOTA DI POSSESSO - TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo analogo congiunto

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante	
Denominazione della società quotata controllante	

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	RetiAmbiente è il gestore unico del ciclo integrato dei rifiuti nel perimetro dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) Toscana Costa
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	0,00
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	si
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	si
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)	no
Esito della revisione periodica	Razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione)	Mantenimento senza interventi
Termine previsto per la razionalizzazione	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria	no
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis(14)	
Note	

CAPITALE SOCIALE: € 80.800,00

QUOTA DETENUTA DAL COMUNE DI PIEVE FOSCIANA: 8,91%

SOCI: MAGGIORANZA DEI COMUNI (n° 13) RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA GARFAGNANA (Provincia di Lucca)

SETTORE DI ATTIVITA': ATECO 1 (381100)

VINCOLI GIURIDICI SOSTANZIALI: MOTIVATA RICONDUCIBILITA' DELLA SOCIETA' AD UNA DELLE CATEGORIE EX ART. 4, COMMI 1 E 3 DEL T.U.S.P.

"GARFAGNANA ECOLOGIA AMBIENTE S.r.l. – G.E.A. S.r.l." è una società interamente pubblica, costituita il 30 gennaio 2015 con capitale sociale pari ad euro 80.800,00, per l'affidamento, nel periodo transitorio, decorrente dal 1 aprile 2015 e sino al subentro del gestore unico dell'ambito territoriale "Toscana Costa", del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, con le modalità "in house contract".

Il comune di PIEVE FOSCIANA ha autorizzato la costituzione della società con deliberazione del C.C. n.51 del 29/12/2014 approvando nel contempo la relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012 convertito in legge 221/2012, nonché lo statuto societario.

I comuni soci di G.E.A. S.r.l. hanno costituito la società per l'affidamento del servizio di igiene urbana, qualificato dall'art. 178 del D.Lgs. 152/2006 quale servizio pubblico locale, conformemente alle competenze attribuite ai comuni stessi dall'art. 198 dello stesso decreto ("*Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario delle gare ad evidenza pubblica indette dall'Autorità di ambito ai sensi dell'art.202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'art.113 del D.Lgs. 267/2000*") al fine di salvaguardare il patrimonio di SE.VER.A. S.p.A. sino al subentro del gestore unico d'Ambito mantenendo comunque la forma gestionale aggregata. Nella scelta del modello di gestione del servizio è stata ritenuta dirimente, per ragioni di pubblico interesse, la necessità di garantire la tutela, in termini di conservazione e valorizzazione, delle risorse strumentali di SE.VER.A. S.p.A. anche in riferimento a quanto disposto dall'art. 204, comma 4, del codice dell'ambiente; altrettanto prioritaria è stata ritenuta, in tale sede, la determinazione di salvaguardare, per ragioni di opportunità sociale, i livelli occupazionali garantendo il passaggio diretto al gestore unico del personale già dipendente di SE.VER.A. S.p.A., come previsto dall'art. 202, comma 6, dello stesso codice. Il passaggio di personale dal gestore uscente a quello subentrante ha consentito, peraltro, in virtù dell'esperienza e della conoscenza del territorio e delle strutture impiantistiche, la regolare continuità del servizio contribuendo, in definitiva, al mantenimento degli standard qualitativi del medesimo.

Il modello gestionale prescelto in regime transitorio, mediante l'avvalimento di G.E.A. S.r.l., è coerente con quello delineato dalla normativa interna e dalle disposizioni comunitarie in quanto soddisfa le condizioni essenziali dell'*in house* (società interamente pubblica, prevalenza dell'attività della società rivolta agli enti pubblici soci e sussistenza del controllo analogo dei soci stessi); gli elementi della *governance*, assoggettata a tali vincoli, si rilevano nello stesso statuto societario, nella convenzione ex art. 30 del TUEL e dell'allegato regolamento (approvati da questo ente con la deliberazione del Consiglio Comunale n.1 del 26 marzo 2015 e successivamente oggetto di rinnovo) e sono tradotti in termini operativi nel contratto di servizio. I rapporti tra il comuni soci e la società sono regolati dal citato contratto di servizio e, sotto il profilo economico, basati sul piano finanziario annuale redatto ai sensi del d.P.R. 158/1999; il comitato congiunto (OCAC) esercita,

anche sulla base di tali strumenti, l'attività di monitoraggio e di controllo sulla qualità del servizio erogato all'utenza.

Da ultimo si segnala che:

- l'ATO Toscana Costa, con det. DG n. 29/2020, ha disposto il differimento dell'avvio del servizio di gestione integrata da parte del gestore unico - RetiAmbiente per mezzo di una Società Operativa Locale - nell'area gestionale della Garfagnana al 31/12/2025;

- conseguentemente, con deliberazione di Consiglio del 13 gennaio 2021, n. 1 è stato approvato uno schema di contratto transitorio per consentire la temporanea prosecuzione dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani alla società GEA S.r.l. nel periodo 01.01.2021 - 31.12.2025, poi sottoscritto dal Sindaco del Comune di PIEVE FOSCIANA.

Per quanto suesposto, stante il perdurare del procedimento di aggregazione del soggetto gestore unico dell'ATO Toscana Costa, e dato atto del rispetto dei requisiti dell'art. 20 comma 2 lett. b) e ss. del TUSP (evidenziati nei paragrafi successivi), si conferma il mantenimento della suddetta partecipazione volta all'espletamento di servizio di interesse generale.

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA	
NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	02381940465
Denominazione	Garfagnana Ecologia Ambiente S.r.l.
Data di costituzione della partecipata	2015
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	
La società è un GAL	no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA	
NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Lucca
Comune	Castelnuovo di Garfagnana
CAP	55032
Indirizzo	Via Pio La Torre, 2/c
Telefono	05836581
FAX	0583658234
Email	info@geasrl.org

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	Codice ATECO381100 – raccolta di rifiuti solidi non pericolosi

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? §	no
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione	

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	31
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	21.083,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	14.000,00

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	260.435,00	334.749,00	311.567,00	189.279,00	942.037,00

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.396.524,00	5.398.371,00	5.376.634,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	46.768,00	62.177,00	22.363,00
di cui Contributi in conto esercizio	26.810,00	14.742,00	13.841,00

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	8,91%
Codice Fiscale Tramite	
Denominazione Tramite (organismo)	
Quota detenuta dalla Tramite nella società	

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo analogo congiunto

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante	
Denominazione della società quotata controllante	

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani e assimilati
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)	
Esito della revisione periodica	Razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione)	Mantenimento senza interventi
Termine previsto per la razionalizzazione	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria	no
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis(14)	
Note	

La legge regionale 3.11.1998, n. 77, recante "Riordino di competenze in materia di ERP", ha attribuito ai Comuni il patrimonio immobiliare delle disciolte ATER, individuando i medesimi quali "principali attori per la messa in opera delle politiche della casa, al fine di favorire la gestione unitaria ed efficiente e la riqualificazione del patrimonio, l'ottimizzazione delle risorse finanziarie disponibili, anche attraverso una razionalizzazione dei modelli organizzativi.....". In attuazione dell'art. 5, comma 1, della citata L.R., i Comuni della Provincia di Lucca in data 4 luglio 2003 hanno costituito, mediante convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000, il livello ottimale di esercizio, denominato Livello Ottimale d'Ambito dell'Edilizia Residenziale Pubblica – L.O.D.E. Lucchese; il LODE Lucchese in data 23.12.2003 ha costituito, E.R.P. S.r.l., alla quale ha attribuito le funzioni di edilizia residenziale pubblica come risultanti dall'oggetto sociale e, in particolare, la gestione del patrimonio immobiliare. La società, a capitale interamente pubblico detenuto pro quota dai comuni della Provincia di Lucca, si configura pertanto quale ente strumentale dei comuni per la gestione di un pubblico servizio senza rilevanza economica, data l'assoluta prevalenza delle finalità sociali che sottostanno al settore dell'edilizia residenziale pubblica. La funzione di interesse generale, cui è preordinata la società, della riduzione, attraverso la realizzazione e il recupero di alloggi di edilizia residenziale pubblica, del disagio abitativo di individui e di nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi in regime di libero mercato ne legittima il mantenimento ai sensi dell'art. 4 comma 1 D.Lgs. 175/2016.

Si conferma il mantenimento della stessa per la funzione di interesse generale cui è preordinata la società, della riduzione del disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi in regime di libero mercato.

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA	
NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	92033160463
Denominazione	E.R.P. Lucca S.r.l.
Data di costituzione della partecipata	23 dicembre 2003 – atto notaio Losito rep. 65286
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
% di partecipazione	0,74
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	No
La società è un GAL ⁽²⁾	No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Lucca
Comune	Lucca
CAP	55100
Indirizzo	Piazza della Concordia 15
Telefono	0583441411
FAX	0583954105
Email	info@erplucca.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività (codice ATECO) 683200	Amministrazione di condomini e gestione di immobili
Attività (codice ATECO) 681000	Compravendita di beni immobili

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività?	Si
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	MEF (direttiva 9 settembre 2019)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione	

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	38
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	51.132,76
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	19.082,75

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	109.677,00	123.473,00	63.242,00	37.071,00	37.655,00

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.913.824,00	5.025.708,00	4.863.536,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	563.723,00	434.547,00	344.650,00
di cui Contributi in conto esercizio	2.927,00		

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	0,74%
Codice Fiscale Tramite	
Denominazione Tramite (organismo)	
Quota detenuta dalla Tramite nella società	

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo analogo congiunto

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì
Società controllata da una quotata	
CF della società quotata controllante	
Denominazione della società quotata controllante	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Sì
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Gestione dell'edilizia residenziale pubblica
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	0
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)	si
Esito della revisione periodica	Razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione)	Mantenimento senza interventi.
Termine previsto per la razionalizzazione	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria	no
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis(14)	no
Note	

E' una Società a capitale pubblico che dal 1 gennaio 2005 gestisce il Servizio Idrico Integrato secondo quanto previsto dalla Convenzione stipulata con l'allora Autorità di Ambito n. 1, oggi AIT (Autorità Idrica Toscana) Conferenza territoriale n.1 "Toscana Nord". La Società, tramite affidamento "in house" disposto dall'Autorità di Ambito ai sensi dell'art.35 della legge 448/2001, (come espressamente previsto anche dai commi 3 e 4 dell'art. 150 del D.Lgs. 152/2006) gestisce il ciclo integrato delle acque e le attività strumentali ad esso collegate per conto dei 48 comuni costituenti l'Ambito medesimo. La gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione della risorsa idrica e di depurazione delle acque reflue, è qualificato dall'art. 141 del D. Lgs. 152/2006 quale servizio pubblico locale, finalizzato alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela della salute pubblica. GAIA s.p.a gestisce il servizio affidato, le infrastrutture e le utenze, con un numero di dipendenti pari a 508, comprensivi del personale operativo e impiegatizio dei settori tecnici, amministrativi e commerciali. L'art. 142 dello stesso D. Lgs. attribuisce peraltro agli enti locali, attraverso le Autorità di ambito, le funzioni di organizzazione del servizio, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle relative tariffe, di affidamento della gestione e del relativo controllo. Il peculiare modello organizzativo e gestionale prescelto (*in house providing*), consentito peraltro, con le specificazioni che seguono, dalla normativa citata, corrisponde all'interesse generale di provvedere alla gestione del servizio mediante la forma societaria pubblica sulla quale i Comuni esercitano forme di controllo diretto, conformemente ai principi comunitari.

La società essendo preordinata alla gestione di un servizio pubblico locale con diritto di "esclusiva" nell'ambito territoriale di riferimento può essere annoverata tra le società che producono servizi di interesse generale ex art. 4 comma 2 lett.a) D.Lgs.175/2016.

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	01966240465
Denominazione	G.A.I.A. S.P.A.
Data di costituzione della partecipata	22/10/2004
Forma giuridica	Società per azioni
% di partecipazione	0,067
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	
La società è un GAL	no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	LU
Comune	PIETRASANTA
CAP	55045
Indirizzo	VIA DONIZETTI 16
Telefono	0584 2804242
FAX	0584 2804246
Email	info@gaia-spa.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	36 – raccolta, trattamento e fornitura di acqua

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	No controllare perché caste ha messo sì
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività?	no.
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	no.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione	

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	508
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€. 68.000
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€. 53.000

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	1.170.319	1.028.591	1.191.542	878.840	624.231

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	76.752.670	77.243.948	75.350.243
A5) Altri Ricavi e Proventi	9.055.137	7.441.256	7.838.638
di cui Contributi in conto esercizio	3.430.529	2.912.903	2.372.390

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	0,067 %
Codice Fiscale Tramite	
Denominazione Tramite (organismo)	
Quota detenuta dalla Tramite nella società	

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo analogo congiunto

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	
CF della società quotata controllante	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)	no
Esito della revisione periodica	Razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione)	Mantenimento senza interventi
Termine previsto per la razionalizzazione	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria	no
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis(14)	
Note	

CAPITALE SOCIALE: € 41.507.349,00

QUOTA DETENUTA DAL COMUNE DI PIEVE FOSCIANA: 0,071 %

SOCI: COMUNI DELLE PROVINCE DI LUCCA, PISA E LIVORNO

SETTORE DI ATTIVITA': ATECO 1 (493100) per attività principale (50%)

Il Comune di Pieve Fosciana tenuto conto dell'esito della gara svolta dalla Regione Toscana per l'individuazione del nuovo gestore conclusasi con la sottoscrizione del contratto di servizio in data 10 agosto 2020, e in considerazione dell'entità esigua della partecipazione detenuta, nonché della lontananza dai centri decisionali, ritiene opportuno procedere alla dismissione onerosa delle quote detenute nella società in questione nonostante il rispetto dei requisiti di cui agli artt. 4 e 20 comma 2 lett. b) e ss. Del TUSP (La società in esame, avendo per oggetto la gestione del servizio di trasporto pubblico locale rientra nel novero delle attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente). Considerato, comunque, che fino al positivo espletamento del tentativo di cessione delle quote tale società continua a rientrare tra quelle partecipate dall'Ente, appare opportuno riassumerne di seguito le principali caratteristiche nonché i più importanti passaggi amministrativi l'hanno vista coinvolta.

La CTT Nord S.r.l. ha in gestione, tramite la controllata VAIBUS S.c.a.r.l. e sino al subentro del gestore unico, il servizio di TPL per tutto il territorio della Provincia di Lucca in forza di atti d'obbligo ex Regolamento CE 1370/2007; al riguardo si precisa che, con decreto dirigenziale in data 3 marzo 2016 la Regione Toscana ha aggiudicato la gara a lotto unico regionale del TPL su gomma in favore di Autolinee Toscana S.p.A., società controllata dal gruppo francese RATP, per la durata di 11 anni. L'atto regionale di aggiudicazione del servizio è stato tuttavia oggetto di impugnazione da parte del consorzio MOBIT innanzi il TAR Toscana e avverso la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale n. 1548/2016 (con la quale è stato accolto un motivo di ricorso principale di MOBIT e uno del ricorso incidentale di AT, individuando nei PEF presentati da entrambi i concorrenti un vizio che ha prodotto l'annullamento dell'aggiudicazione disposta a favore di AT e l'impossibilità del subentro per MOBIT) hanno promosso ricorso ambedue i soggetti concorrenti innanzi al Consiglio di Stato che, con ordinanze n.2554/2017 e 2555/2017, pubblicate il 29 maggio 2017, ha sospeso il giudizio di appello ed ha rimesso alla Corte di Giustizia Europea quattro quesiti in merito all'interpretazione ed applicazione del Reg. (CE) n.1370/2007 relativi alla partecipazione di AT alla procedura di gara. Come si evince dalla Relazione sulla gestione al 31.12.2018 la CGUE, il 21 marzo 2019, ha rimesso la propria pronuncia, nei fatti evitando di rispondere pedissequamente ai quesiti posti dal Consiglio di Stato e limitandosi a dire che gli stessi "devono essere interpretati nel senso che l'art. 5 di tale regolamento non è applicabile a un procedimento di aggiudicazione svoltosi prima del 3 dicembre 2019, cosicché un'autorità competente che, mediante una decisione di aggiudicazione conclusiva di una procedura di gara, attribuisca prima di tale data un contratto di concessione di un servizio pubblico di trasporto locale di passeggeri su strada non è tenuta a conformarsi a detto articolo 5". La questione dunque è tornata al Consiglio di Stato che ha fissato l'udienza di discussione per il 28 novembre 2019, successivamente anticipata al 10 ottobre 2019.

A distanza di 40 giorni dalla notifica della pronuncia della Corte di Giustizia Europea, la Regione Toscana senza attendere la pronuncia del Consiglio di Stato, con decreto dirigenziale n. 6585 del 19

aprile 2019 ha aggiudicato nuovamente ad Autolinee Toscane la gara e pertanto Mobit il 3 giugno 2019 ha presentato un nuovo ed ulteriore ricorso di fronte al TAR.

Va inoltre evidenziato come, nel dicembre 2019, il Consiglio di Stato si sia pronunciato su questa annosa controversia legittimando la scelta della Regione Toscana di aggiudicare definitivamente il servizio in favore di Autolinee Toscane e respingendo così l'appello di Mobit con la conseguenza che, come anticipato, lo scorso 10 agosto è stato siglato da Regione Toscana e tale società il nuovo contratto di servizio che regolerà il trasporto pubblico locale in Toscana per i prossimi 11 anni.

Da ultimo, va segnalato che il Consiglio di Stato, in data 20 ottobre 2020, ha emesso un'ordinanza nominando tre esperti per verificare i Pef di Mobit e di Autolinee Toscana, fissando una nuova udienza per l'11 di marzo 2021.

STATO ATTUALE DELLA PROCEDURA:

La gara bandita dalla Regione Toscana per la gestione del TPL in unico lotto regionale è attualmente aggiudicata ad Autolinee Toscane spa (AT) - appartenente a RATP, ente pubblico economico (epic) di proprietà dello Stato francese che gestisce il trasporto pubblico locale nella intera Ile de France con affidamenti diretti, senza aver mai fatto gare, fino al 2039 - in forza del Decreto n. 6585 del 19 aprile 2019 (pubblicato il 3 maggio 2019).

L'aggiudicazione è stata sub judice dovendo il Consiglio di Stato (ricorso R.G. 2968/2020) pronunciarsi sulla legittimità di essa. Il merito è stato discusso all'udienza dell'8 ottobre 2021. In esito ad essa il Consiglio di Stato ha adottato l'ordinanza collegiale n. 6324 del 20/10/2020 con la quale, riservata ogni decisione, è stata disposta una "verificazione" (una sorta di consulenza tecnica) avente ad oggetto i Piani Economici Finanziari (PEF) dei due concorrenti (appunto AT e Mobit scarl) onde accertarne la sostanziale sostenibilità economia e finanziaria in coerenza con le "linee guida".

Nel corso dell'udienza tenutasi al Consiglio di Stato in data 13 maggio 2021 con sentenza pubblicata il data 21 giugno 2021 il Consigli odi Stato ha respinto i ricorsi presentati dal Mobit.

Con deliberazione n.860 del 9.8.2021 inviata a One scarl in data 12.8.2021 con prto.2021 /0026109 la Giunta Regionale ha deliberato di indicare l'avvio del servizio con il nuovo gestore al 1.novembre 2021 e definito il contenuto dell'atto di imposizione dell'obbligo di servizio a one scarl fino alla data di avvio del servizio.

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA	
NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	01954280971
Denominazione	Compagnia Toscana Trasporti - C.T.T. Nord S.r.l.
Data di costituzione della partecipata	2012
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
% di partecipazione	0,071
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
La società è un GAL	no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Pisa
Comune	Pisa
CAP	56121
Indirizzo	Via Archimede Bellatalla, 1
Telefono	050 884111
FAX	
Email	cttnordsrl@legalmail.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	Codice ATECO 493100 – trasporto pubblico locale

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con cui si concedono diritti speciali o esclusivi	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione	

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2019
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	1408
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	6
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 211.100,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	5 (di cui n. 2 supplenti)
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 28.000,00

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	621.413,00	3.621.723,00	3.309.426,00	1.064.076,00	2.350.082,00

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

"Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	84.852.324,00	102.289.084,00	99.611.443,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	27.232.284,00	17.888.150,00	17.388.556,00
di cui Contributi in conto esercizio	18.333.823,00	7.871.309,00	8.756.653,00

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	0,071%
Codice Fiscale Tramite	
Denominazione Tramite (organismo)	
Quota detenuta dalla Tramite nella società	

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì
Società controllata da una quotata	
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Progettazione e gestione del trasporto pubblico locale
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	no
Esito della revisione periodica	Razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹¹⁾	cessione della partecipazione a titolo oneroso
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹¹⁾	31 dicembre 2022
Note	

CAPITALE SOCIALE: € 146.214.387,00

QUOTA DETENUTA DAL COMUNE DI PIEVE FOSCIANA: 0,0007%

**SOCI: COMUNI –SOCIETA' PRIVATE ED ISTITUTI DI CREDITO .
SETTORE DI ATTIVITA': ATECO 1 35.22**

La società, direttamente ovvero a mezzo di partecipazioni in altre società o enti oppure mediante rapporti contrattuali con terzi o con i soci, ha per oggetto l'attività di distribuzione del gas di qualsiasi specie in tutte le sue applicazioni, di energia elettrica, calore ed ogni altro tipo di energia, con destinazione ad usi civili, commerciali, industriali, artigiani ed agricoli. La società, pertanto, per il conseguimento dell'oggetto sociale, può svolgere attività di studio, progettazione, coordinamento, direzione, costruzione ed esecuzione di opere riguardanti l'esercizio dell'industria del gas di qualsiasi specie nonché attività di prestazione di servizi tecnici, logistici, commerciali e connessi e ogni altra attività strumentale connessa o conseguente ai servizi di utilità generale siano essi pubblici o in libero mercato.

Attività affidate

la società ha in concessione il pubblico servizio di distribuzione del gas, in regime di proroga fino al nuovo affidamento del servizio che avverrà al termine della gara d'ambito.

Dati di bilancio 2020

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base dei risultati economico-finanziari conseguiti dalla società nel 2020, propone all'Assemblea degli Azionisti di:

- approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, che chiude con un utile di 49.328.821,6 euro;
- deliberare l'attribuzione dell'utile di esercizio di 49.328.821,6 euro come segue:
- all'azionista, a titolo di dividendo, in ragione di 27,03 eurocent per azione per le 146.214.387 azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro, l'importo di 39.521.748,81 euro;
- destinare a "Utili Portati a Nuovo" l'importo residuo di 9.807.072,79 euro.
- approvare la messa in pagamento del dividendo a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data dell'Assemblea degli Azionisti.

Principali dati economici ricavati dal Bilancio di esercizio 2020

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Utile netto	40.998	40.091	49.328
Patrimonio netto	379.867	401.651	422.705

Toscana Energia S.p.A. è il risultato di un lungo percorso iniziato il 14.10.2004 con la sottoscrizione da parte dei Sindaci dei comuni di Firenze, Pisa, Pistoia, Empoli e della Italgas S.p.A. di un *memorandum of understanding* inerente il "Progetto Industriale toscano per il settore gas ed energia". Tale progetto, finalizzato a realizzare un'integrazione tecnica economica ed organizzativa a livello regionale degli organismi a partecipazione pubblica che operano nella distribuzione e vendita del gas naturale è divenuto ufficialmente operativo il 01.03.2007 e consente, oggi, la gestione del servizio distribuzione gas in un'area comprendente 103 comuni sparsi tra le provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato e Siena.

La società è stata costituita in data 24.01.2006 con la partecipazione al capitale sociale di 90 comuni ed il partner industriale privato Italgas S.p.A. (società del gruppo Eni S.p.A.). Seguendo l'Accordo Quadro stipulato tra i soci il 12.01.2006 per la definizione dei tempi e modalità di realizzazione del Progetto, si è successivamente provveduto alla fusione per incorporazione nella neonata Società di Fiorentinagas S.p.A. (area di Firenze), e Toscana Gas S.p.A. (area di Pisa, Empoli e Pistoia); incorporazione divenuta efficace il 01.03.2007, anno di inizio dell'attività di Toscana Energia S.p.A.

Dal 2009, alla luce delle novità legislative e di un nuovo orientamento in materia di gas naturale, Toscana Energia S.p.A. inizia un percorso di revisione dei suoi obiettivi e delle attività gestite, dismettendo le società di vendita del gas ed inserendosi nel mercato delle energie alternative, con la controllata Toscana Energia Green S.p.A.

Nel corso del tempo la società ha avuto diverse modifiche societarie, tra cui l'ingresso di nuovi soci con la fusione per incorporazione.

A partire dal 15.10.2019 è vigente il nuovo statuto sociale deliberato dall'assemblea il 28 giugno 2018 sotto condizione sospensiva ed il cui avveramento (verificarsi della condizione che un soggetto sia divenuto titolare di una partecipazione superiore al 50% del capitale della Società) secondo il mandato ricevuto dall'assemblea, è stato accertato dal Consiglio di amministrazione.

Le modifiche statutarie, secondo gli intendimenti hanno risposto all'esigenza di: favorire la libera circolazione delle azioni in risposta agli adempimenti imposti dal D.Lgs.175/16 e nel caso in specie alle istanze manifestate da una parte della compagine pubblica in esito alle valutazioni anche condotte ai sensi del Tusp, che ha optato per la riduzione del proprio impegno in Toscana Energia S.p.a.

Per quanto alle modifiche subordinate a condizione sospensiva, alla necessità di adeguare lo statuto di Toscana Energia S.p.a. all'assetto proprietario in esito alla cessione delle azioni di cui in narrativa con la presenza di un socio privato di maggioranza assoluta.

Soci :

Banca Pisa e Fornacette 0,08%

Italgas Spa 50,66%

Soci pubblici: 49,26

Elenco società partecipate:

Al 31 dicembre 2020 risultano in portafoglio partecipazioni in società controllate ai sensi dell'art.2359 c.c. nonché partecipazioni in società collegate ai sensi dell'art.2359 c.c.

Toscana Energia Green	100%
Gesam reti	42,96%
Valdarno Società in liquidazione	30,04%

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	05608890488
Denominazione	TOSCANA ENERGIA S.P.A.
Data di costituzione della partecipata	24/01/2006
Forma giuridica	Società per azioni
% di partecipazione	0,0007
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	
La società è un GAL	no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Firenze
Comune	Firenze
CAP	50127
Indirizzo	Piazza Enrico Mattei, 1
Telefono	
FAX	
Email	toscanaenergia@pec.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	D.35.22

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con cui si concedono diritti speciali o esclusivi ⁽³⁾	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2019
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	380
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	11
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 268.000,00 lordi
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3

NOME DEL CAMPO	Anno 2019
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 52.500 lordi

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	Si	Si	Si	Si	Si
Risultato d'esercizio	Utile 49.328.822	Utile 40.091.066	Utile 40.997.373	Utile 40.175.000	Utile 40.463.000

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

"Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2020	2018	2017
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	196.387.000	186.349.000	150.030.618
A5) Altri Ricavi e Proventi	10.258.250	98.460.000	12.757.199
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	40.431

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	0,0007 %
Codice Fiscale Tramite	
Denominazione Tramite (organismo)	
Quota detenuta dalla Tramite nella società	

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	
CF della società quotata controllante ⁽⁶⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁶⁾	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Distribuzione gas nel territorio comunale
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	no
Esito della revisione periodica	Razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹¹⁾	Mantenimento senza interventi
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹¹⁾	
Note	Gli schemi di bilancio adottati nella redazione del bilancio sono coerenti con le disposizioni riportate dallo IAS 1

Società derivante dalla trasformazione del Consorzio CONSINCENERI, è una società a capitale pubblico prevalente, partecipato da tutti i Comuni della Garfagnana (ad eccezione del Comune di Vagli), per conto dei quali espleta fino al subentro del gestore individuato di seguito in G.E.A SRL di seguito riportata (data prevista 01 aprile 2015) la prevalente attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e le ulteriori attività ad essa complementari. La partecipazione a SE.VER.A. S.p.a. è riferita ad un servizio di interesse generale, qualificato dall'art.178 del D. Lgs. 152/2006 quale servizio pubblico locale, conformemente alle competenze attribuite ai Comuni dall'art. 198 dello stesso decreto ("Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario delle gare ad evidenza pubblica indette dall'Autorità di ambito ai sensi dell'art.202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'art.113 del D. Lgs. 267/2000").

La società, a seguito della perdita integrale del capitale sociale, è stata posta in liquidazione in data 9 luglio 2014; in data 3 luglio 2015 ha presentato al Tribunale di Lucca il ricorso per l'ammissione per il concordato preventivo omologato dallo stesso Tribunale di data 1° agosto 2015, e tale stato determina l'impossibilità per la società stessa di proseguire l'attività di impresa se non nei limiti temporali necessari alla conservazione dell'integrità del patrimonio aziendale destinato alla soddisfazione dei creditori.

La procedura concordataria della Se.Ver.A spa ha proceduto proprio negli ultimi mesi ad un riparto parziale di circa il 27% del valore dei crediti omologati.

Il processo di liquidazione della partecipazione è tuttora in corso e terminerà presumibilmente entro l'anno 2022.

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	81000950469
Denominazione	Serchio Verde Ambiente S.p.A.
Forma giuridica	Società per Azioni
% di partecipazione	4,27
Stato della società	Inattiva

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato	Italia
Provincia	Lucca
Comune	Castelnuovo di Garfagnana

NOME DEL CAMPO	
CAP *	55032
Indirizzo *	Via Pio La Torre, 2C
Telefono *	
FAX *	
Email *	

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

Tipologia di attività svolta	La Società ha per oggetto sociale: a) costruzione, studio di fattibilità, vendita, assistenza, gestione di impianti, attrezzature, reti di distribuzione dell'acqua potabile ed industriale, ivi compresa la gestione del ciclo integrato delle acque; b) costruzione, studio di fattibilità, vendita, assistenza, gestione di sistemi atti alla raccolta, trasporto, trattamento, recupero, riciclo, riutilizzo, trasformazione, commercializzazione di rifiuti urbani, di rifiuti speciali, di rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi, di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ivi compresa la bonifica dei siti inquinati, il recupero ambientale, la gestione della pulizia e manutenzione del territorio; c) la costruzione, studio di fattibilità, vendita, assistenza, gestione di impianti di produzione o trasformazione energetica; d) la costruzione, studio di fattibilità, vendita, assistenza, gestione di sistemi per la fornitura di servizi di supporto di carattere amministrativo, tecnico, fiscale e contabile ad uffici pubblici, con particolare riferimento agli enti locali di piccole dimensioni.
Numero medio di dipendenti	0
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	0
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 0,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	0
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 0,00

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	4,27%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	
Descrizione dell'attività	
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁸⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) ⁽⁹⁾	
Esito della ricognizione	
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹⁰⁾	Razionalizzazione mediante messa in liquidazione
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹⁰⁾	Presumibilmente entro 31.12.2022
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2019?	No
Note*	
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	SI
Società controllata da una quotata	NO
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	

3. Conclusioni

Il processo di ricognizione ordinaria al 31 dicembre 2020 delle partecipazioni societarie imposto dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 100/2017, conduce alle seguenti considerazioni finali:

-per quanto riguarda le partecipazioni detenute in Erp Lucca S.r.l., Toscana Energia Spa e Gaia S.p.A.:

- a) hanno per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie al perseguimento di finalità istituzionali attribuite all'Ente medesimo da specifiche disposizioni di legge, con particolare riferimento all'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito in legge 125/2012 (in tal senso, viene soddisfatto il requisito di cui all'art. 4 del D.Lgs. 175/2016);
- b) le attività che costituiscono l'oggetto delle società in esame attengono alla produzione di servizi pubblici c.d. "di area vasta" per i quali le funzioni di organizzazione e di regolazione sono attribuite dalla legislazione regionale ad enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali (le Autorità di ambito);

- c) per gli stessi servizi le Regioni e/o le Autorità definiscono, mediante specifici piani, gli interventi da operare per assicurare alla gestione la coerenza con i criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- d) negli ambiti territoriali ottimali in cui è stato individuato il gestore unico il contratto di servizio sottoscritto dall'Autorità con lo stesso soggetto gestore contiene le clausole essenziali finalizzate al rispetto dei criteri di cui sopra;
- e) l'ente locale garantisce la continuità nell'erogazione del servizio pubblico sino al subentro del gestore unico negli ambiti territoriali per i quali il medesimo gestore non è stato individuato;
- f) con specifico riferimento a CTT Nord, pur rientrando tra le partecipazioni che hanno per oggetto attività volte al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, tenuto conto dell'esito della gara svolta da Regione Toscana per l'individuazione del nuovo gestore, conclusasi con la sottoscrizione del contratto di servizio, nonché per l'esiguità della quota societaria e la lontananza dai centri decisionali, si ritiene opportuno continuare il processo di dismissione della partecipazione detenuta.
- g) per quanto riguarda Gea S.r.l., come anticipato nella presente relazione, con determinazione DG n. 29/2020 l'ATO Toscana Costa ha disposto il differimento dell'avvio del servizio di gestione integrata da parte del gestore unico - RetiAmbiente per mezzo di una Società Operativa Locale - nell'area gestionale della Garfagnana al 31/12/2025. Conseguentemente, fino a tale data, a seguito del contratto transitorio sottoscritto anche dal Sindaco del Comune di PIEVE FOSCIANA nel corso del presente anno, G.E.A. S.r.l. continuerà ad essere la società titolare della gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani;
- h) la partecipazione in RetiAmbiente Spa, come detto nel corpo della relazione, pur relativa ad una società con oggetto simile a quello di Gea Srl, è necessaria in quanto la stessa – anche a seguito delle novità intervenute nel 2019 con la trasformazione in una società in house e del contratto di servizio stipulato il 17.11.2020 con l'Autorità Territoriale di Ambito Toscana Costa – è stata individuata quale gestore unico del ciclo integrato dei rifiuti urbani nel territorio di competenza a fare data dal 1 Gennaio 2021; termine che per i Comuni soci di GEA S.r.l. è stato prorogato al 31.12.2025 a seguito della sottoscrizione tra questi ultimi, l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Toscana Costa, RetiAmbiente S.p.A. e la stessa GEA di un contratto transitorio in deroga che, per l'appunto, consente a tale società di proseguire temporaneamente la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, tra l'altro, sul territorio del Comune di PIEVE FOSCIANA;

4. Esito della rilevazione al 31.12.2020

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE %	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
RETI AMBIENTE S.p.A.	02031380900	0,002	Mantenimento senza interventi	Il subentro di RetiAmbiente nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti per il Comune di PIEVE FOSCIANA è previsto dal 1.01.2026
GARFAGNANA ECOLOGIA AMBIENTE S.r.l.	02381940465	8,91	Mantenimento senza interventi	Con contratto transitorio sottoscritto anche dal Comune di PIEVE FOSCIANA è stata prevista la proroga dell'affidamento del servizio fino al 31.12.2025
E.R.P. LUCCA S.r.l.	92033160463	0,74	Mantenimento senza interventi	
GAIA S.p.a.	01966240465	0,067	Mantenimento senza interventi	
SE.VER.A. S.p.A. in liquidazione	81000950469	4,27	Dismissione in corso	Il concordato preventivo, omologato dal Tribunale di Lucca il 1 agosto 2015, è ancora in corso e si prevede la conclusione della procedura entro ottobre 2025
CONSORZIO TOSCANA TRASPORTI – CTTNORD Srl	01954280971	0,071	Razionalizzazione mediante cessione delle quote	
TOSCANA ENERGIA Spa	05608890488	0,0007	Mantenimento senza interventi	